

REGOLAMENTO DIDATTICO

CORSO DI LAUREA IN

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA

Approvazione CPDS 18 novembre 2024
Approvazione con decreto direttoriale n. 13 Prot. n. 223 del 14 gennaio 2025

INDICE

Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Organi del Corso	3
Art. 3 Requisiti di ammissione	8
Art. 4 Organizzazione della didattica	9
Art. 5 Sbarramenti, propedeuticità ed obsolescenza	12
Art. 6 Prova finale e conseguimento del titolo abilitante	13
Art. 7 Passaggi e trasferimenti	14
Art. 8 Riconoscimento crediti	15
Art. 9 Riconoscimento degli studi compiuti all'estero	16
Art. 10 Norme Transitorie	16

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea (CCL) in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE) rivolto agli studenti e ai professionisti che a vario titolo sono impegnati nel percorso di studio. Definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del CCL, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 12, comma 1, del D.M. 270/2004 e dall'Art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Gli obiettivi formativi specifici, che includono il quadro delle conoscenze e delle competenze e le abilità da acquisire secondo il profilo professionale di riferimento, nonché gli sbocchi occupazionali e professionali, sono approvati dal Consiglio di Corso di Laurea in Terapia della neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (CCL) e vengono annualmente riportati in dettaglio nella Scheda Unica Annuale (SUA).

Il titolo di Dottore in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva è necessario per l'esercizio della professione; il titolo ha valore abilitante all'esercizio della professione in base alla vigente normativa in materia.

Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE) è una figura professionale che svolge attività di abilitazione, di riabilitazione e di prevenzione nei confronti di disabilità dell'età evolutiva (fascia di età 0-18 anni) con riferimento alle categorie diagnostiche classificate nel ICD10.

La cornice teorica all'interno della quale opera il TNPEE è rappresentata dal Modello bio-psico-sociale della disabilità suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I riferimenti operativi per l'individuazione degli obiettivi dell'intervento del Terapista della NPEE sono forniti dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, delle Disabilità e della Salute Versione Bambini ed Adolescenti (ICF-CY), elaborata dall'OMS.

L'area di intervento del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva è, quindi, rappresentata dalle Disabilità dell'età evolutiva, intese come quelle situazioni in cui in conseguenza di una malattia, di un disturbo o di una menomazione - comunque determinata - il soggetto presenta difficoltà nella realizzazione delle abilità necessarie alle attività e alla partecipazione e, più in generale, alla realizzazione del suo processo di crescita. L'intervento è attento non solo al disturbo ma anche alla trasformazione che questo subisce nei diversi stadi evolutivi e alla presenza di problemi associati; è necessario focalizzare ogni volta il sintomo emergente nella sua particolare fase evolutiva, per favorire soprattutto l'integrazione e l'armonizzazione delle competenze nelle diverse aree di sviluppo.

Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, pertanto, svolge:

Attività di prevenzione:

- interviene nella duplice prospettiva: a) di "prevenire" sviluppi atipici nelle situazioni di rischio, sia biologico che sociale; b) di "prevenire" processi di esclusione del soggetto con disabilità, favorendo la generalizzazione delle competenze apprese nel setting terapeutico agli abituali contesti di vita. Il terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva dovrà quindi essere in grado di individuare i bisogni di salute e di effettuare attività di prevenzione nei confronti dei singoli e della collettività, sia in condizioni di salute che con problemi di disabilità;
- promuoverà le azioni necessarie al mantenimento dello stato di salute e contribuirà, attraverso le proprie competenze professionali specifiche, all'individuazione delle situazioni potenzialmente a rischio in età evolutiva.

Attività di abilitazione:

- interviene sullo sviluppo di funzioni non ancora acquisite, favorendo l'emergere delle abilità: di motricità; di apprendimento e applicazioni delle conoscenze; di comunicazione; di interazioni e relazioni interpersonali, per svolgere compiti e richieste specifiche e generali, al fine di garantire le attività e la partecipazione del soggetto, compatibilmente all'età alla patologia e al livello di sviluppo rispettando l'originalità della crescita e le caratteristiche dell'ambiente.

Attività di ri-abilitazione:

- interviene nel recupero delle funzioni che per ragioni lesive o patologiche sono state ridotte o compromesse attuando interventi terapeutici--riabilitativi nelle menomazioni delle funzioni mentali globali e specifiche, delle funzioni sensoriali, delle funzioni neuro--muscolo--scheletriche e correlate al movimento per favorire i processi di riorganizzazione funzionale; svolge attività terapeutica per le disabilità neuromotorie, neuropsicomotorie e neuropsicologiche utilizzando tecniche specifiche per fasce d'età e per singoli stadi di sviluppo, adattando gli interventi alle particolari caratteristiche dei pazienti con quadri clinici multiformi che si modificano nel tempo in relazione alle funzioni emergenti.

IL TNPEE opera con persone in età evolutiva che stanno acquisendo quelle competenze intra ed inter-personali che garantiranno loro la partecipazione e l'inclusione sociale, tali competenze sono molteplici ed interagenti in maniera complessa e riguardano:

- la presa di coscienza di Sé;
- la presa di coscienza dell'altro;
- la presa di coscienza delle regole che definiscono i rapporti interpersonali e, più in generale, del gruppo sociale;
- la capacità di elaborare e gestire strategie per affrontare le novità e le difficoltà;
- la pianificazione dei propri comportamenti in una prospettiva a breve, medio e lungo termine.
- la capacità di eseguire e adeguare i propri atti motori ai fini adattivi (dagli spostamenti globali a quelli fini compresa la scrittura)

Si tratta di un percorso di "crescita" complesso ed articolato reso possibile, da un lato, dalla progressiva maturazione di strutture neurobiologiche che riescono ad organizzare le esperienze in sistemi di complessità crescente e, dall'altro, dalla progressiva acquisizione delle "abilità" emergenti dinanzi descritte (motorie, prassiche, cognitive, linguistiche, relazionali e sociali). Tali abilità, rendendo possibile l'agire e l'interagire con e sull'ambiente, permettono al bambino di effettuare quelle esperienze necessarie per la realizzazione del suo percorso di sviluppo. Le considerazioni appena esposte hanno rilevanti ricadute sul piano pratico-abilitativo e contribuiscono a fornire connotazioni di originalità e specificità alla "Riabilitazione dell'età evolutiva", che richiede una formazione altamente specifica.

Art. 2 – Organi del Corso di Laurea

Sono organi del Corso di Laurea:

- Consiglio di CCL
- Presidente del Consiglio di CCL
- Presidente Vicario

- Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DADP)
- Gruppo del Riesame - Responsabile Assicurazione della Qualità (RAQ)
- Delegati
- Commissione didattica
- Docenti Coordinatori dei Corsi Integrati
- -Rappresentanti degli studenti per anno di corso

Il Consiglio di Corso di Laurea

Il Consiglio di CCL provvede alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche formative, secondo quanto stabilito dall'Art.14, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il Consiglio di CCL, inoltre, propone la revisione del Piano degli Studi ed elabora le proposte di attività didattiche opzionali.

Il Consiglio di CCL è costituito dai docenti Universitari che svolgono attività didattica nel CCL, dai docenti a contratto non Universitari e dipendenti del SSN/SSR, dal DADP e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso. Può presenziare alle sedute del Consiglio di CCL personale esterno relativamente agli argomenti trattati, senza possibilità di voto (es. Tutor Didattici non docenti).

Il Consiglio di CCL nomina al proprio interno Commissioni e/o soggetti a cui delegare compiti definiti.

Il CCL può individuare altre figure, oltre a quelle elencate sopra, ritenute necessarie per l'adempimento delle proprie funzioni, attribuendo loro compiti specifici.

Gli incarichi scadono comunque alla scadenza del mandato del presidente e vengono sottoposti annualmente a revisione.

Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea

Il Presidente convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del CCL, sovrintende alle attività svolte all'interno del CCL e rende esecutive le relative delibere.

Il Presidente individua tra i docenti universitari del Corso di Laurea un *Presidente Vicario* che sostituisce il presidente in caso di assenza o impossibilità momentanea a svolgere i compiti

Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DADP)

La responsabilità della progettazione e del coordinamento delle Attività Didattiche Professionalizzanti e di Tirocinio sono affidate al Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti che assicura l'integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio, favorisce la conformità degli insegnamenti professionalizzanti agli standard di competenza definiti e coordina i Tutor Didattici. Il DADP deve essere in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale nella classe del profilo professionale di riferimento (classe SNT/2); deve essere da almeno cinque anni docente nelle discipline professionalizzanti dello specifico profilo professionale (classe SNT/2) in Corsi Universitari e/o in possesso di esperienza professionale almeno quinquenna-

le nell'ambito della formazione. L'individuazione di tale figura avviene secondo le procedure definite dall'Ateneo sulla base della valutazione del curriculum.

Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti, nell'ambito delle sue responsabilità:

- Definisce il progetto formativo di insieme delle Attività Formative Professionalizzanti, di tirocinio, di ciascun anno di corso e del triennio, sulla base delle competenze attese dal Profilo Professionale e dal Servizio Sanitario;
- Progetta, organizza, coordina e implementa le Attività Formative Professionalizzanti e di Tirocinio assicurando la loro integrazione con l'insieme delle attività formative del CCL, in coerenza alla programmazione didattica approvata dal CCL;
- Coadiuvava il Presidente del CCL negli adempimenti derivanti dai vari Organi Accademici;
- Partecipa, in coerenza con le procedure di Ateneo, al reclutamento dei Tutor/Guide di tirocinio e ai processi di valutazione periodica;
- Supervisiona e valuta i risultati derivanti dalle attività didattiche svolte dai Tutor/Guide di tirocinio nei diversi contesti di apprendimento;
- Individua le Unità Operative (U.U.O.O.) ed i Servizi da utilizzare per le attività di tirocinio, al fine di formulare proposte per le modalità di svolgimento delle stesse;
- Identifica, sviluppa e valuta i modelli tutoriali al fine di assicurare agli studenti esperienze di tirocinio di elevata qualità e di impatto sulle competenze;
- Progetta percorsi di formazione continua per i Tutor/Guide di tirocinio, al fine di assicurare la più elevata qualità dei processi di apprendimento degli studenti;
- Individua i professionisti delle strutture sanitarie convenzionate con l'UNIPR a cui affidare la docenza delle Attività Formative Professionalizzanti;
- Valida il progetto formativo del Tirocinio;
- Fornisce agli studenti attività di orientamento al percorso formativo, attraverso colloqui ed incontri programmati;
- Promuove progetti di ricerca pedagogica nell'ambito delle Attività Formative Professionalizzanti, al fine di avanzare le conoscenze disponibili nell'ambito della formazione professionalizzante.

Il DADP può scegliere se essere coadiuvato da *Referenti di anno* di sua nomina.

Gruppo del Riesame - Responsabile Assicurazione della Qualità (RAQ)

Ai fini della Assicurazione della Qualità, il **Consiglio di Corso di Laurea (CCL)**:

- Applica, per quanto di competenza, le politiche e gli indirizzi generali per la Qualità stabiliti dagli Organi di Governo
- Svolge attività di autovalutazione e riesame del proprio percorso di formazione e della gestione del CCL in funzione delle analisi riportate nella relazione annuale della CPDS (Commissione Paritetica Docenti e Studenti) dipartimentale, dei dati forniti da ANVUR, dal Nucleo di Valutazione.
- Promuove il miglioramento continuo e ne valuta l'efficacia

- Attua la valutazione della didattica secondo quanto predisposto a livello di Ateneo
- Attua la valutazione dei percorsi di tirocinio e delle attività di laboratorio secondo le modalità previste dal CCL.
- Istituisce un Gruppo di Riesame (GdR) paritetico, composto da uno stesso numero di docenti e studenti e da personale tecnico-amministrativo a supporto del corso in grado di contribuire alla valutazione del Corso di Laurea da diversi punti di vista. Il GdR è di norma costituito dal Presidente del CCL, dal Responsabile dell'Assicurazione della Qualità del CCL (RAQ), da una rappresentanza degli studenti per ogni anno di corso, proposti dagli studenti, da un Manager per la Qualità della Didattica del Dipartimento di appartenenza del CCL, dal DADP e da una rappresentanza dei docenti. Il GdR ha il compito di guidare il CCL verso l'obiettivo di un miglioramento continuo dei propri risultati. Il GdR gestisce il processo di auto-valutazione, ovvero quel processo mediante il quale il CCL effettua un monitoraggio del proprio andamento e una valutazione dei propri risultati, anche secondo le linee guida stabilite dall'ANVUR.

Nel corso del processo di auto-valutazione, il GdR si occupa di tutto ciò che può contribuire all'analisi dei risultati del CCL ed in particolare:

- della relazione annuale fornita dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti dipartimentale
- della relazione del Nucleo di Valutazione
- dell'avanzamento delle carriere degli studenti e della disponibilità di servizi di contesto (tutorato, internazionalizzazione, orientamento, tirocini, ecc.)
- della consultazione con il sistema socio-economico di riferimento (tra cui il Comitato di Indirizzo, studi di settore, incontri specifici con le parti sociali)
- della disponibilità delle risorse
- dell'opinione degli studenti sulla didattica, sull'organizzazione del CCL e sul percorso di formazione.

Il lavoro del GdR si concretizza nella compilazione di una Scheda di Monitoraggio Annuale e nella redazione del Rapporto di Riesame Ciclico che viene discusso all'interno del CCL di riferimento e trasmesso al Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) e al Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV).

Il Responsabile della Assicurazione della Qualità (RAQ) viene nominato dal Presidente ed è individuato tra i Docenti Universitari del corso.

Ha funzioni di:

- Valutazione dello stato della qualità del corso analizzando sia le relazioni del GdR, della CPDS, del NdV e producendo una relazione annuale;
- Monitoraggio e verifica della corretta attuazione delle azioni di miglioramento.

Delegati

Su indicazione del presidente il CCL nomina i seguenti delegati:

- Delegato per l'orientamento in ingresso;
- Delegato per l'orientamento in uscita
- Delegato all'internazionalizzazione

Commissione Didattica

La Commissione Didattica è costituita da 3 docenti del corso nominati dal CCL su indicazione del presidente e dal DADP.

La Commissione Didattica si occupa:

- Di valutare le domande di equipollenza in coerenza con le procedure per il riconoscimento di titoli acquisiti all'Estero
- Di valutare le domande di trasferimento in ingresso da altri Atenei
- Di valutare domande di riconoscimento di CFU acquisiti in carriere pregresse
- Di valutare eventuali domande specifiche di studenti

Docente Coordinatore del Corso Integrato

Il docente Coordinatore del Corso Integrato ha le seguenti funzioni:

- Coordina il contenuto offerto da ogni singolo insegnamento del Corso Integrato
- Valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza raggiunti ed alle propedeuticità
- Presiede le prove di profitto del Corso Integrato di cui è responsabile e verbalizza gli esiti
- Interviene per risolvere eventuali problemi
- Assicura la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste

Rappresentanti degli studenti

Sono eletti ai sensi di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo.

Tutor

Con questa denominazione viene individuato il professionista che, nell'ambito della sede formativa, assume la responsabilità di facilitare l'intero percorso formativo dello studente, anche programmando percorsi personalizzati e collaborando alla progettazione formativa e delle metodologie didattiche.

I Tutor, dipendenti del SSN, appartenente allo stesso profilo professionale del Corso di Laurea, sono scelti in accordo con le strutture sanitarie presso cui si svolge l'attività formativa attraverso la procedura prevista dall'Ateneo e assegnati con incarichi triennali rinnovabili. Si ritiene adeguato un rapporto tutor didattici / studenti pari a 1 a 3.

Il Tutor orienta e assiste gli studenti lungo tutto il periodo dei tirocini, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutandoli a rimuovere eventuali ostacoli alla proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle

attitudini e alle esperienze dei singoli. Valuta i processi formativi, favorisce la rielaborazione critica dell'esperienza di tirocinio, stimola l'autovalutazione e concorrere alla valutazione certificativa dello studente. Concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche, alla valutazione formativa di ciascun periodo di tirocinio; partecipa su indicazione del CCL, alle riunioni e i gruppi di lavoro inerenti la progettazione della didattica tutoriale. Nello specifico:

- E' responsabile delle attività effettuate dagli studenti nei confronti dei pazienti, della strumentazione o delle attrezzature da essi utilizzati
- Sviluppa il programma di tirocinio in accordo agli obiettivi di competenza attesi dal Corso di Studio
- Impegna lo studente in attività di tirocinio coerenti agli obiettivi programmati
- Organizza e supervisiona le attività previste dal progetto formativo e ne controlla lo svolgimento per assicurare conformità
- Garantisce il raggiungimento, per quanto di competenza, degli obiettivi previsti dal progetto formativo e concorre alla valutazione degli studenti adottando gli strumenti predisposti dalla struttura didattica
- Conosce la normativa della sicurezza sul lavoro e applica la procedura dell'Università relativa alla gestione di eventuali infortuni.

Per la complessità delle funzioni svolte, il Tutor è tenuto a mantenere aggiornate le proprie competenze professionali e a partecipare ad attività di formazione continua su aspetti attinenti la metodologia tutoriale.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

Per essere ammesso al Corso di Laurea lo studente deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, richiesto dalla normativa vigente, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo.

L'accesso al Corso di Laurea è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge 264 del 2 agosto 1999. Il numero di posti viene fissato annualmente con decreto del Ministero dell'Università. L'ammissione al Corso di Laurea avviene attraverso una prova concorsuale, la cui data e modalità di svolgimento sono definite annualmente dal Ministero dell'Università e pubblicati in apposito bando emanato dall'Ateneo.

Art. 4 – Organizzazione della didattica

4.1 Crediti Formativi Universitari (CFU)

- a) L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).
- b) Il Corso di Laurea prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, di cui 60 da acquisire in attività formative (tirocinio), svolte a partire dal primo anno di corso, finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali.
- c) Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009. Nel carico standard corrispondente a un

credito possono rientrare:

- 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
- 20 ore dedicate ai laboratori;
- 25 ore dedicate al tirocinio.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività didattica sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame o di altra forma di verifica.

4.2 Piano degli studi

Il Piano degli studi determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni del Corso di Laurea, è approvato dal Consiglio di Corso di Laurea e pubblicato sul sito web del CCL.

4.3 Obbligo di frequenza

Lo studente è tenuto a frequentare almeno il 75% di ogni attività didattica prevista dal curriculum, e il 100% delle attività formative professionalizzanti (tirocini).

La frequenza viene verificata dai docenti e dai tutor, adottando le modalità di accertamento stabilite dal consiglio di corso.

L'attestazione di frequenza per il tirocinio viene apposta su apposita modulistica, sulla base degli accertamenti effettuati.

L'attestazione di frequenza alle attività didattiche frontali avviene a cura del docente nelle modalità da lui ritenute più idonee.

Lo studente che, nel corso dell'anno accademico, non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza di almeno il 75% delle ore previste per ciascun Insegnamento o che non abbia assolto l'impegno del tirocinio secondo quanto previsto dalla normativa, sia nei confronti della frequenza, che nel conseguimento degli obiettivi formativi, nel successivo anno accademico sarà iscritto, anche in sovrannumero, come ripetente, con l'obbligo di frequenza degli Insegnamenti e del tirocinio, per i quali non abbia ottenuto l'attestazione.

4.4 Attività a libera scelta dello studente

Nel piano di studi è consentito l'inserimento di attività a libera scelta (di cui all'art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D"), da acquisire tramite esame di profitto. Gli studenti potranno scegliere gli insegnamenti a libera scelta:

- a) tra quelli proposti nel piano di studio deliberato annualmente dal consiglio di corso.
- b) tra tutta l'offerta formativa di Ateneo e in tal caso l'approvazione del piano di studi individuale è demandata al consiglio di corso che dovrà procedere alla valutazione della coerenza di tali insegnamenti con gli obiettivi formativi del CCL, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente adottate dallo studente, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7 e 8, del Regolamento Studenti.

4.5 Tirocinio professionalizzante

Durante i tre anni del corso di Laurea, lo studente è tenuto ad acquisire le competenze professionali dello specifico profilo. Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze specifiche d'interesse professionale. Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come previsto dalla normativa vigente.

Il tirocinio è una attività didattica obbligatoria che comporta per lo studente l'acquisizione di competenze cognitive, metodologiche, organizzative e relazionali in vista delle attività svolte a livello professionale la cui frequenza è certificata da apposito libretto. Le attività di tirocinio sono svolte attraverso forme di didattica a piccoli gruppi o individuale, con progressiva acquisizione di autonomia per lo studente.

In ogni fase del tirocinio, lo studente è tenuto ad operare sotto la responsabilità diretta di un Tutor. La competenza acquisita con l'attività di tirocinio è sottoposta a valutazione espressa in trentesimi secondo le modalità stabilite dal CCL. Il voto in trentesimi concorrerà alla costituzione del voto finale di laurea e determinerà l'acquisizione dei CFU.

4.6 Prerequisiti di accesso al tirocinio

Il DADP ammette alla frequenza dell'esperienza di tirocinio previsto per l'anno di corso gli studenti che hanno frequentato regolarmente le attività teoriche, in particolare gli insegnamenti delle discipline professionali dell'anno in corso e dell'anno precedente, abbiano la frequenza regolare dei laboratori professionali ritenuti propedeutici al tirocinio.

L'ammissione al tirocinio professionalizzante del corso di Laurea prevede l'accertamento sanitario, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di TNPEE.

L'idoneità psicofisica all'attività professionale inerente al corso di Laurea viene certificata prima dell'inizio delle attività di tirocinio.

4.7 Assenze dal tirocinio

Lo studente che si assenta dal tirocinio per periodi brevi può recuperare tali assenze, su autorizzazione del DADP, con modalità da concordare con il tutor.

Lo studente che si assenta dal tirocinio per periodi lunghi – per gravi e giustificati motivi – deve concordare con il Direttore delle attività didattiche un piano di recupero personalizzato. Lo studente è tenuto a documentare le ore di presenza in tirocinio nel libretto, a farle controllare e controfirmare dal Tutor e segnalare tempestivamente l'esigenza di recupero di eventuali assenze. Può essere prevista la sospensione dal tirocinio per le motivazioni seguenti:

- studente potenzialmente pericoloso per la sicurezza degli utenti/tecnologia o che ha ripetuto più volte errori che mettono a rischio la vita dell'utente;
- studente che non ha i prerequisiti e che deve recuperare obiettivi formativi propedeutici ad un tirocinio formativo e sicuro per gli utenti;

- studente che frequenta il tirocinio in modo discontinuo;
- studentessa in stato di gravidanza nel rispetto della normativa vigente;
- studente con problemi psicofisici che possono comportare stress o danni per lui o per l'équipe della sede di tirocinio o tali da ostacolare le possibilità di apprendimento delle competenze professionali *core*.

La sospensione temporanea dal tirocinio è proposta dal Tutor al Direttore delle Attività Didattiche che formalizza la decisione con una lettera allo studente previo parere del Presidente del CCL. La riammissione dello studente al tirocinio è concordata con tempi e modalità definite dal DADP sentito il Tutor che l'ha proposta. Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione temporanea dal tirocinio o ci sia un peggioramento che impedisce l'apprendimento delle abilità professionali, il DADP ha facoltà di proporre al Corso di Laurea la sospensione definitiva dello studente dal tirocinio tramite apposita relazione che documenti approfonditamente le motivazioni.

4.8 Esami e valutazioni finali di profitto

Ciascuno degli insegnamenti previsti dal Piano didattico del Corso di Laurea si conclude con un esame di profitto, che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario didattico che viene approvato ogni anno dal consiglio/giunta di dipartimento.

L'esame di profitto prevede un voto espresso, di norma, in trentesimi e si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei crediti relativi all'insegnamento. Per le attività formative per le quali non è previsto un esame di profitto (es. Didattica opzionale), la verifica dell'apprendimento è subordinata ad un giudizio di idoneità.

Sono ammessi all'esame gli studenti che abbiano assolto agli obblighi di frequenza.

La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative.

- Le valutazioni formative (prove in itinere) intendono rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di determinati contenuti. Possono anche verificare il profitto nei confronti dei medesimi contenuti;
- Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.

Per gli insegnamenti costituiti da più moduli è possibile prevedere l'organizzazione di prove parziali, fermo restando che la valutazione complessiva dell'apprendimento dello studente deve avvenire attraverso una prova d'esame integrata che dà origine alla registrazione di un solo esame.

Gli appelli d'esame vengono pubblicati tramite l'apposito sistema informatico di Ateneo. Per iscriversi, gli studenti dovranno compilare un questionario di valutazione della didattica erogata.

4.9 Valutazione delle competenze acquisite in tirocinio

Le esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso dello studente. Durante ogni esperienza di tirocinio lo studente riceve valutazioni formative sui suoi progressi sia attraverso colloqui sia mediante schede di valutazione.

Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa per accertare i livelli di competenza professionale e abilità pratiche sviluppati dallo studente. Tale valutazione è la sintesi delle valutazioni formative via via documentate durante l'anno di corso. Al profitto raggiunto negli elaborati scritti e le performance dimostrate all'esame di tirocinio, può essere attribuito un valore attraverso colloqui, prove scritte applicative, simulazioni.

La valutazione annuale è certificata da una Commissione presieduta dal DADP e composta almeno da un docente e da un Tutor.

La valutazione certificativa del tirocinio sarà espressa in trentesimi in base al livello di raggiungimento degli obiettivi.

Verrà registrato come "ritirato" lo studente che sospende il tirocinio per problemi di salute, gravidanza o per motivi personali; sarà registrato come "respinto" lo studente che durante il percorso o alla fine del tirocinio non abbia raggiunto livelli sufficienti negli obiettivi formativi

Art. 5 Sbarramenti, propedeuticità ed obsolescenza

5.1 Sbarramenti

a) Per sbarramento si intende l'impossibilità a proseguire il percorso curricolare per la mancata attestazione di frequenza, per non aver superato tutte le prove previste dal piano di studi come propedeutiche per il passaggio al successivo anno di corso, o per non aver superato l'esame di tirocinio.

b) Possono effettuare il passaggio all'anno successivo in posizione regolare gli studenti che abbiano superato l'esame di tirocinio previsto dal piano di studio per il relativo anno di corso entro il 30 settembre di ogni anno, e conseguito la frequenza in tutti i corsi dell'anno svoltosi e superato gli esami identificati come propedeutici.

5.2 Propedeuticità

Ogni docente può identificare alcuni esami come propedeutici al proprio, che non potrà essere sostenuto se gli esami propedeutici non sono stati superati. Sarà compito del docente titolare dell'insegnamento portare in approvazione in consiglio di corso di laurea la richiesta di propedeuticità.

5.3 Obsolescenza e decadenza dei crediti

La sospensione della frequenza per un numero di anni superiore a sei prevede che il CCL, al momento della ripresa degli studi, riveda i contenuti del curriculum dello studente, valutando

do la eventuale obsolescenza di crediti acquisiti e quindi i corsi che è necessario rifrequentare totalmente o parzialmente e, conseguentemente, l'anno di corso di iscrizione.

Art. 6 – Prova finale e conseguimento del titolo abilitante

6.1 Prova Finale

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU previsti dal Piano di Studio, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio.

Lo prova finale, che ha valore d'Esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di TNPEE, prevede ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento didattico, la valutazione di competenze teoriche e abilità pratiche.

La prova finale, ai sensi dell'art. 7 del D.l. 19 febbraio 2009, è organizzata con decreto del Ministro dell'Università di concerto con il Ministro della Salute, in 2 sessioni definite a livello nazionale.

La prova finale è costituita:

- da una prova pratica abilitante nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- dalla redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.

Si è ammessi alla discussione dell'elaborato di tesi solo se si è superata positivamente la prova pratica abilitante. La valutazione della tesi sarà basata sui seguenti criteri:

- tesi sperimentale o compilativa;
- Livello di approfondimento del lavoro svolto;
- contributo critico del laureando;
- accuratezza della metodologia adottata per lo sviluppo della tematica.

Il punteggio finale di Laurea, espresso in centodecimi con eventuale lode, è formato dalla somma della media ponderata rapportata a 110 dei voti conseguiti negli esami di profitto, delle valutazioni ottenute nella prova pratica (fino ad un massimo di 3 punti) e dalla discussione dell'elaborato di tesi (fino ad un massimo di 3 punti).

La commissione di Laurea potrà eventualmente attribuire punti aggiuntivi anche in base a:

- presenza di lodi ottenute negli esami sostenuti (massimo 1 punto per almeno 7 lodi);
- partecipazione a esperienze ritenute di particolare rilievo dalla commissione (massimo 1 punto);

Per quanto non altrimenti dettagliato nel presente regolamento didattico, si rimanda agli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento didattico di Ateneo.

6.2 Commissioni per la prova finale

La Commissione per la prova finale è designata ai sensi dell'art. 7 del D.l. 19 febbraio 2009 e risulta composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su propo-

sta del Consiglio didattico. Comprende almeno 2 membri designati dall'Ordine professionale.

Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Università e della Salute che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

Art. 7 - Passaggi e trasferimenti

Sono ammessi trasferimenti verso il Corso di Laurea, purché provenienti da corsi di laurea non antecedenti al D.M. 270/2004.

7.1. Trasferimenti in entrata: istanze di iscrizione ad anni successivi al primo

Le domande di trasferimento presentate da studenti provenienti da Corsi di Laurea di altre Università possono essere accolte nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. Gli studenti devono presentare domanda di trasferimento presso l'Ateneo rispettandone le scadenze e le modalità.

Requisiti indispensabili per poter inoltrare la richiesta iscrizione ad anni successivi al primo sono:

- a. aver superato l'esame di tirocinio dello specifico profilo professionale di TNPEE, relativo all'anno di corso precedente o, in alternativa, qualora l'esame di tirocinio al momento della richiesta di trasferimento/iscrizione ad anni successivi non fosse stato ancora verbalizzato, si chiede di allegare una dichiarazione del DADP che attesti di averlo regolarmente svolto con esito positivo.
- b. per iscrizione al 2° anno: avere superato gli esami corrispondenti a tutti quelli previsti nel Piano degli Studi del CCL del 1° anno CON UN DEBITO MASSIMO PARI A 2 ESAMI oppure a 15 CFU.
- c. per iscrizione al 3° anno: avere superato tutti gli esami corrispondenti a quelli previsti nel Piano degli Studi del CCL del 1° anno e avere superato gli esami corrispondenti a tutti quelli previsti nel Piano degli Studi del CCL del 2° anno CON UN DEBITO MASSIMO PARI A 2 ESAMI oppure a 16 CFU.

La valutazione delle domande di accesso sarà effettuata dalla Commissione Didattica e ratificata nel primo Consiglio di Corso utile.

La Commissione valuterà le singole domande principalmente in riferimento ai seguenti criteri:

- congruità del programma didattico dei corsi di insegnamento degli esami sostenuti presso l'università di provenienza;
- numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti (ECTS o secondo la normativa dello stato di provenienza);
- numero di esami sostenuti e relative votazioni riportate;
- verifica, rispetto agli esami svolti da parte dello studente nell'Ateneo di provenienza, delle prepedeticità e dei blocchi previsti dal Regolamento didattico in essere del CCL.

In caso di domande potenzialmente accettabili in numero superiore alla disponibilità di posti, verrà stilata una graduatoria che prenderà in considerazione:

Per i trasferimenti da stesso corso di laurea da università italiane, numero totale di esami sostenuti e media ponderata più alta al momento della presentazione della domanda (in caso di ulteriore parità, al più giovane);

Per i trasferimenti da università estere* (UE o extra-UE) maggior numero di ECTS conseguiti (in caso di ulteriore parità, al più giovane);

Per le equipollenze, valutazione di conseguimento del titolo più alta (in caso di ulteriore parità, al più giovane).

Le informazioni circa le modalità ed i tempi di presentazione delle domande e della documentazione da allegare sono reperibili sul sito web del CdL.

Le domande saranno esaminate nel primo CCL utile che provvederà a deliberare in merito all'anno di iscrizione, al rilascio del nulla osta e al riconoscimento della carriera svolta.

In caso di trasferimento dello studente da altri Atenei, il CCL, in tutti i casi in cui sussistano dubbi in ordine al riconoscimento dei crediti connessi alle pregresse attività formative o si renda necessario verificare la loro non obsolescenza, può disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Condizione necessaria per la richiesta di trasferimento è avere un'iscrizione attiva nell'anno precedente.

I CFU conseguiti da uno studente presso un altro Corso di Laurea della medesima Università o di altre Università, o altri percorsi formativi (corsi di formazione professionale, attività professionali, ecc.) possono essere riconosciuti dal CCL dopo un giudizio di congruità espresso dal docente dell'insegnamento o del modulo che, previa valutazione della documentazione e degli obiettivi formativi e dei contenuti dei moduli didattici di cui si è richiesto il riconoscimento, può riconoscere l'esame, parte dell'esame, la frequenza, parte della frequenza, eventuali integrazioni per il riconoscimento dell'esame.

Art. 8 – Riconoscimento crediti

Eventuali crediti acquisiti in pregresse carriere di studio, potranno essere riconosciuti sulla base di quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.

Lo studente che effettua un Passaggio o un Trasferimento può richiedere alla Segreteria Studenti il riconoscimento dei CFU acquisiti in Corso di laurea precedenti, depositando una dettagliata documentazione che certifichi gli esami svolti con relativo voto ottenuto, i CFU maturati nonché i programmi dei corsi sostenuti.

La Commissione Didattica, sulla base della documentazione fornita, effettuerà per ciascun caso una valutazione che tenga in considerazione:

- i CFU acquisiti;

- il contenuto delle attività formative svolte e la loro coerenza con il Piano formativo vigente;
- la quantità dei crediti acquisiti che possono essere riconosciuti nell'ambito delle attività formative previste nel Corso di Laurea;
- la comparazione con le attività svolte e quelle previste dal Corso di Laurea.

La Commissione redigerà una relazione dove saranno riportate le motivazioni favorevoli o contrarie al riconoscimento dei CFU acquisiti, formulando eventuali integrazioni per il raggiungimento dei CFU previsti per ogni singola attività. La relazione sarà poi discussa in consiglio di corso che provvederà alle delibere.

Art. 9 Riconoscimento degli studi compiuti all'estero

Per il riconoscimento di CFU conseguiti presso Università estere, nell'ambito di accordi di mobilità Erasmus o diversi, si fa riferimento ai regolamenti e alle linee guida più recenti in materia emessi dall'Ateneo. La procedura per scambi Erasmus, applicabile anche ad altri casi, prevede che lo studente vincitore della borsa di studio presenti per tempo un regolare Learning Agreement.

Per la compilazione di questo, in collaborazione con i delegati Erasmus, lo studente deve presentare per approvazione il piano degli esami o del periodo di tirocinio alla Commissione Mobilità Internazionale del Dipartimento. Si sottolinea che l'approvazione è concessa non in base alla corrispondenza tra le attività curriculari e quelle che lo studente intende seguire all'estero ma in base alla coerenza di queste ultime con gli obiettivi del corso di Laurea.

Al termine del periodo all'estero lo studente consegna l'originale del Transcript of Records agli uffici Erasmus, e dopo regolare validazione questo viene sottoposto alla Commissione Mobilità Internazionale del Dipartimento, che provvede alla conversione dei voti come stabilito dalle tabelle preparate dall'Ateneo. Il Consiglio del CCL riceve la documentazione e ratifica le convalide presso le Segreterie. Per gli insegnamenti interamente sostituiti da attività svolte all'estero, sul piano di studi comparirà il nome dell'insegnamento in italiano specificando che è stato sostenuto in mobilità. Per gli insegnamenti che non hanno equivalente in Ateneo, comparirà il titolo originale in lingua straniera.

Articolo 10 – Norme transitorie

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa, sia di carattere generale che di tipo specifico, a livello nazionale.